



COMUNE DI PREGANZIOL

PROVINCIA DI TREVISO

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Zone agricole

Versione aggiornata con la variante approvato con D.C.C. n.17 del 12.5.2006,
esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio il 13.7.2006, entrata in vigore 13.8.2006.

Agosto 2006

SETTORE IV
GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE
F.to geom. Mauro Consonni

INDICE GENERALE

TITOLO I Disposizioni generali

- Art.1 - Elementi costitutivi
- Art.2 - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi
- Art.3 - Contenuti e campo di applicazione

TITOLO II Norme generali

Capo 1 Definizione di termini e parametri

- Art.4 - Termini specifici.
- Art.5 - Termini di uso corrente (*stralciato in sede di approvazione regionale*)
- Art.6 - Tipologie d'intervento.

Capo 2 Interventi ammessi in zona agricola

- Art.7 - Nuova casa di abitazione.
- Art.8 - Edificazione con preesistenza.
- Art.9 - Ampliamento.
- Art.10 - Annessi rustici.

TITOLO III L'attuazione della variante

- Art.11 - Tipi di intervento
- Art.12 - Modi di intervento
- Art.13 - Destinazioni d'uso.
- Art.14 - Unità d'intervento
- Art.15 - Vincolo di inedificabilità.

TITOLO IV Disciplina del territorio

- Art.16 - Disposizioni generali.

Capo I Zone di prevalente attività agricola.

- Art.17 - Disposizioni generali.
- Art.18 - E2. Zona di primaria importanza per la funzione agricola.
- Art.19 - E3. Zone agricole con elevato frazionamento fondiario.
- Art.19 bis - Centri rurali

Capo II Sistema ambientale

- Art. 20 - Zone ed elementi del paesaggio rurale.

- Art. 21 - Perimetro di ricostruzione del paesaggio rurale
- Art. 22 - Perimetro di formazione del bosco (*stralciato in sede di approvazione regionale*)
- Art. 23 - Percorsi pedonali- ciclabili.
- Art. 24 - Canali.
- Art. 25 - Strade interpoderali

Capo III Il patrimonio edilizio di interesse storico ambientale

- Art. 26 - Disposizioni generali.
- Art. 27 - Norme specifiche per edificio.

TITOLO V Norme transitorie e finali

- Art. 28 - Realizzazioni in corso
- Art. 29 - Interventi previsti per gli edifici con attività produttive in zona agricola (*stralciato in sede di approvazione regionale*)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Elementi costitutivi del P.R.G delle zone agricole.

1. Il Piano Regolatore per le zone agricole di Preganziol è costituita dai seguenti elaborati:

- a) Rilievo patrimonio edilizio esistente: schede A;
- b) Repertorio degli edifici di pregio storico ambientale - Tomi 1 e 2: schede B;
- c) Caratteristiche strutturali delle aziende agricole: schede F;
- d) Tavole di analisi:
 - Tav.1. Attività ed attrezzature primarie. (corrispondente alla tav. 6.3 della circolare 13.1.85 n.4, "Note esplicative alla L.R.24/85");
 - Tav.2. Carta geomorfologica (corrispondente tav. 10.1 dell'art. 104 della L.R. 40/80);
 - Tav.3. Carta geolitologica (corrispondente tav.10.2 dell'art. 104 della L.R. 40/80);
 - Tav.4. Carta della classificazione agronomica dei terreni (corrispondente alla tav.10.3 della circolare 13.1.85 n.4, "Note esplicative alla L.R.24/85");
 - Tav.5. Carta idrogeologica (corrispondente tav. 10.4 dell'art. 104 della L.R. 40/80);
 - Tav.6. Carta delle colture intensive e di pregio (corrispondente alla tav. 10.5 della circolare 13.1.85 n.4, "Note esplicative alla L.R.24/85");
 - Tav.7. Carta della tutela degli investimenti e dell'integrità del territorio. (corrispondente alla tav. 10.6 della circolare 13.1.85 n.4, "Note esplicative alla L.R.24/85");
 - Tav.8. Carta della classificazione socio-economica delle aziende agricole. (corrispondente alla tav. 10.7 della circolare 13.1.85 n.4, "Note esplicative alla L.R.24/85");
 - Tav.9. Rilievo delle coperture e uso del suolo 1954; (corrispondente alla tav. 10.8 della circolare 13.1.85 n.4, "Note esplicative alla L.R.24/85");
 - Tav.10. Rilievo delle coperture, rete idrografica e uso del suolo 1994; (corrispondente alla tav. 10.8 della circolare 13.1.85 n.4, "Note esplicative alla L.R.24/85");
 - Tav.11. Le dinamiche produttive e vegetazionali 1954-1994; (corrispondente alla tav. 10.8 della circolare 13.1.85 n.4, "Note esplicative alla L.R.24/85");
 - Tav.12. Rilievo della rete idrografica 1954; (corrispondente alla tav. 10.8 della Circolare 13.1.85 n.4, "Note esplicative alla L.R.24/85");
 - Tav.13. Rilievo della rete idrografica 1994; (corrispondente alla tav. 10.8 della Circolare 13.1.85 n.4, "Note esplicative alla L.R.24/85");
 - Tav.14. Carta della penalità ai fini edificatori (corrispondente tav. 10.9 dell'art. 104 della L.R. 40/80);

- e) Relazione illustrativa;
- f) Norma Tecniche di Attuazione;
- g) Tavole di progetto:
Tavv. 1/N-S "Zonizzazione intero territorio", scala 1:5.000

Art.2 - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1. Le Norme tecniche di Attuazione e le tavole di progetto di cui ai punti f) e g) dell'articolo 1 sono da considerarsi prescrittivi del Piano Regolatore per le zone agricole.
2. Il rilievo del patrimonio edilizio esistente di interesse storico, lettera b) dell'art. 1, è parte integrante delle presenti norme.

Art 3 - Contenuti e campo di applicazione

1. Il Piano Regolatore per le zone agricole ha come campo di applicazione le zone E del territorio comunale, così come individuate nelle tavole di zonizzazione nn. 1/N e 1/S
2. Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia ed ogni intervento che trasformi o modifichi l'assetto del territorio e dell'ambiente, limitatamente alle zone agricole.
3. Per quanto non specificato nelle presenti norme si rimanda al Regolamento Edilizio.
4. Alle previsioni urbanistiche di dette zone è consentita deroga solo nei limiti e procedure stabilite dalla vigente legislazione urbanistica ed in particolare dagli artt.80 e 126 della L.R. n.61/1985 nonché da altre disposizioni che dovessero essere emanate successivamente.

TITOLO II NORME GENERALI

Capo 1 Definizione di termini e parametri

Art. 4 - Termini specifici.

Ai fini delle presenti norme vengono date le seguenti definizioni:

- a) **Zona agricola.**
Terreni individuati come "Zone destinate ad attività produttiva agraria" dal Piano Regolatore Generale vigente, al capitolo quarto delle Norme Tecniche di Attuazione e definite "zona E" dal D.M. 1444/68.
- b) **Fondo rustico.**
Insieme di terreni anche non contigui ricadenti in zona agricola e costituenti una stessa azienda, iscrivibili, seppur parzialmente, in un cerchio di diametro di ml 4.000 ovvero collegati tra loro con nesso funzionale tecnico-economico sulla base del Piano di sviluppo aziendale approvato ai sensi della L.R. 88/80.
- c) **Azienda agricola vitale.**
Complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di una impresa agricola sul fondo rustico, avente una superficie complessiva almeno pari a quella minima, come definita dall'art.3 della L.R. n.24/1985
- d) **Abitazione rurale.**
Complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla residenza della famiglia rurale.
- e) **Annessi rustici.**
Complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola ad esso collegata.
- f) **Aggregato abitativo.**
Complesso di edifici al servizio del fondo dotati di unico accesso dalla strada e costituiti da abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale.
- g) **Trasformazione edilizia.**
Operazione di trasformazione sui fabbricati comprendente gli interventi di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) del successivo art. 6.

Art. 5 - Termini di uso corrente

Stralciato con deliberazione di G.R.V. n. 4715 del 22.10.1996

Art. 6 - Tipologie d'intervento.

- a) **Manutenzione ordinaria.**
Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che prevedono opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ed opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici

esistenti. Gli interventi di manutenzione ordinaria si possono articolare in opere interne e opere esterne.

- opere interne:
 - a1) pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;
 - a2) tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;
 - a3) riparazione e sostituzione dei pavimenti;
 - a4) riparazione e sostituzione di impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché ciò non comporti la creazione di nuovi volumi e superfici e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare elementi o parti significative dell'organismo edilizio.
- opere esterne:
 - a5) tinteggiatura, pulitura e rifacimento degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori;
 - a6) tinteggiatura, riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti, anche con sostituzione del vetro singolo con doppio vetro e posa in opera di inferriate;
 - a7) riparazione e sostituzione dei manti di copertura e dell'armatura minuta dei tetti senza modifica di forma e di quote;
 - a8) riparazione e sostituzione di grondaie;
 - a9) installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e aria calda, come estensione dell'impianto idro-sanitario già in opera, ai fini del risparmio energetico sempre che questi non comportino volumi esterni;
 - a10) riparazione e sostituzione delle pavimentazioni;
 - a11) tinteggiatura, riparazione e sostituzione delle recinzioni senza modificare materiali, posizioni, forma e dimensioni;
 - a12) inserimento di vespai, isolamenti termoacustici, modifica e costruzione di canne fumarie e altre impermeabilizzazioni.

Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sull'edificio attraverso l'esecuzione delle opere di cui sopra.

b) Manutenzione straordinaria.

Gli interventi consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire singoli elementi degradati dell'edificio, anche quelli strutturali, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici senza alterare i volumi esistenti. Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono produrre aumenti delle superfici utili né di volume, né delle superfici accessorie né variazione planoaltimetrica dei solai.

Gli interventi di manutenzione straordinaria si articolano in opere interne ed in opere esterne.

- opere interne:
 - b1) modifica, apertura e chiusura porte
 - b2) demolizione con ricostruzione, anche in altra sede, di tramezzi (ossia tavolati verticali con sola funzione dividente), con o senza modifica di materiali;
 - b3) adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini della coibentazione termica ed acustica;

- b4) realizzazione e integrazione di servizi igienico - sanitari e tecnologici, purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;
- b5) demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni o dei muri portanti con o senza modifiche dei materiali;
- b6) consolidamento, demolizione con ricostruzione di parti ammalorate di solai, volte e scale, anche con materiali diversi ma senza modifica di quota;
- opere esterne:
 - b7) lievi modifiche della forometria esterna;
 - b8) modifica delle recinzioni e altre sistemazioni di parti esterne.

Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali sono interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti di lavorazione e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico che incidano sull'edificio attraverso l'esecuzione delle opere di cui sopra.

c) **Restauro.**

Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere finalizzato a ripristinare l'organismo edilizio esistente nei suoi caratteri tipologici consentendone una destinazione d'uso compatibile.

Il restauro può comportare:

- interventi sulle strutture non portanti interne, sulle aperture e su altre parti esterne;
- modificazione di elementi della struttura resistente nel rispetto del comportamento statico globale dell'organismo edilizio;
- eliminazione di elementi e parti che alterino l'organismo edilizio compromettendone stabilità e fruibilità;
- ricostruzione di parti dell'edificio crollate o demolite, comunque in presenza di adeguata documentazione; conservazione e ripristino di spazi liberi (corti, larghi, chiostri, orti, ecc.).

d) **Risanamento conservativo.**

Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere finalizzate all'utilizzo dell'organismo edilizio, anche attraverso l'inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dall'uso previsto, ma comunque rispettando la struttura portante.

Il risanamento conservativo può comportare:

- modifiche distributive interne anche con alterazione del numero delle unità abitative;
- installazione di impianti tecnici riguardanti l'intero organismo edilizio (ascensori, montacarichi e simili) senza volume aggiuntivo;
- inserimento di elementi accessori (doppi pavimenti, contro soffittature strutturali, scale interne, soppalchi) senza alterazione delle strutture resistenti;
- inserimento di impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati anche con alterazione della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e dei volumi esistenti.

e) **Ristrutturazione edilizia.**

Gli interventi consistono in un insieme sistematico di opere atte a migliorare le condizioni complessive dell'edificio ed adeguarlo a nuove destinazioni d'uso, mantenendo inalterata la sagoma dell'edificio, salvo per quanto

riguarda gli interventi di cui ai punti e3) ed e6) del presente comma

Gli interventi di ristrutturazione edilizia si articolano in:

- e1) riorganizzazione interna degli edifici con modifica degli elementi strutturali, senza incremento dei volumi, nel caso di preesistenti destinazioni residenziali, e della superficie lorda di pavimento, qualora le destinazioni d'uso preesistenti fossero diverse da quella residenziale;
 - e2) riorganizzazione distributiva dell'edificio;
 - e3) realizzazione di servizi igienici o altre pertinenze non autonomamente utilizzabili con cubatura non superiore ad un terzo di quella della preesistenza;
 - e4) variazione del numero di unità immobiliari dell'edificio;
 - e5) modifica degli elementi strutturali portanti;
 - e6) sopraelevazione dell'ultimo piano senza aumento della superficie utile.
- f) **Ampliamenti**
Gli interventi consistono in aggiunte di volumi in altezza o in aderenza agli edifici esistenti.
- g) **Demolizione con ricostruzione**
Gli interventi di demolizione con ricostruzione consistono in demolizione di tutto (sostituzione totale) o di parte (sostituzione parziale) dell'edificio e sua ricostruzione, nei limiti di cui alla precedente lettera e), comma 2.
- h) **Demolizione senza ricostruzione.**
Demolizione dell'edificio o di parte di esso.
- i) **Nuova edificazione.**
Gli interventi interessano le aree non edificate al momento di adozione presente P.R.G. e riguarda la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica.
- l) **Cambio di destinazione d'uso.**
L'intervento consiste nel cambiamento delle destinazioni d'uso anche senza che ciò comporti opere fisiche.

Capo 2 Edificazione in zona agricola

Art.7 - Nuova casa di abitazione.

1. In zona agricola l'edificazione di nuove case di abitazione è ammessa alle seguenti condizioni:

- a) che sia in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti dalla stessa;
- b) che costituisca o venga a costituire un unico aggregato abitativo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.2 della L.R. n.24/1985 e strutturato in modo da garantire, in relazione all'attività agricola svolta, il razionale utilizzo del terreno costituente il fondo rustico e sia istituito un vincolo di destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari;
- c) che il fondo rustico presenti, in rapporto alla qualità delle singole colture, le seguenti superfici minime con i seguenti indici di densità edilizia:
 - c.1) di 60 ha con cubatura massima di 10 mc/ha per i terreni a bosco ceduo, canneto e pascolo cespugliato;
 - c.2) di 40 ha con cubatura massima di 15 mc/ha per i terreni a bosco d'alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto;
 - c.3) di 30 ha con cubatura massima di 20 mc/ha per i terreni a pioppeto

- specializzato;
- c.4) di 6 ha con la cubatura massima di 100 mc/ha per i terreni a seminativo, seminativo-arborato, seminativo irriguo, prato, prato-arborato, prato irriguo, prato arborato irriguo, prato a marcita;
 - c.5) di 2 ha con cubatura massima di 300 mc/ha per i terreni con coltura specializzata a vigneto, frutteto;
 - c.6) di 1 ha con cubatura massima di 600 mc/ha per terreni a orto, vivaio, serre e floricoltura intensiva.
2. Le superfici minime di cui alle lettere c.1), c.2), c.3), c.4), del precedente punto 1 possono essere ridotte nella misura massima di 1/3 sulla base di un piano aziendale approvato ai sensi della L.R. 31.10.1980 n. 88.
3. Per i fondi rustici con terreni di diversa qualità colturale, la superficie minima per edificabilità è quella derivante dalla somma delle singole superfici dei singoli terreni, quando questa somma consenta, in rapporto alla coltura praticata e ai parametri stabiliti al punto c del comma 1, un'edificazione non inferiore a un volume di 600 mc.
4. La classifica della qualità colturale di cui al comma 1), punto c), è quella risultante dal certificato catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, da presentare all'atto della richiesta di Concessione Edilizia. Qualora siano state introdotte modifiche alla qualità delle colture va presentata, all'atto della richiesta di Concessione Edilizia, certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e copia della richiesta di revisione formulata all'U.T.E. almeno un anno prima.

Art.8 - Edificazione su fondi con preesistenze

Nei fondi nei quali esista una casa stabilmente abitata dalla famiglia rurale del richiedente da almeno 5 anni è consentita la costruzione per una sola volta di un'altra casa del volume massimo di mc 600 purché:

- a) il fondo sia già, alla data del 31.12.1977 in possesso o in detenzione del richiedente che lo conduce con la famiglia;
- b) sul fondo esista già un edificio abitato da una famiglia rurale nei 5 anni antecedenti la presentazione dell'istanza;
- c) il volume complessivo delle due abitazioni, esistente e nuova costruzione, non superi la volumetria massima di 1.200 mc ed entrambe costituiscano un unico aggregato abitativo nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art.2 della L.R. n.24/1985 e strutturato in modo da garantire, in relazione all'attività agricola svolta, il razionale utilizzo del terreno costituente il fondo rustico;
- d) sia istituito un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d'uso, per la non alienazione e per la non locazione della preesistenza e della nuova abitazione a qualsiasi ente o persona che non appartenga al nucleo familiare.
- e) che la superficie del fondo sia pari ad almeno 1/3 di quella minima prevista ai punti c1), c2), c3) e c4), del comma 2 del precedente articolo 7 ed almeno pari a quella prevista ai punti c5) e c6).

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono i fondi esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico.

Art. 9 - Ampliamento.

Per le residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni è ammesso, per una sola volta, l'ampliamento fino al volume massimo, compreso l'esistente, di 800 mc.

L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua dell'edificio, sempre ch  non necessaria alla conduzione del fondo; ove ci  non sia possibile   ammessa l'utilizzazione di una parte rustica non contigua purch 

rientrante nello stesso aggregato abitativo; la necessità di conservare la destinazione d'uso della parte rustica deve essere comprovata dall'I.R.A.

Art. 10 - Annessi rustici.

1. La costruzione di annessi rustici così come definiti all'art. 4 è ammessa con i seguenti limiti di superficie lorda di pavimento aumentabile, qualora ne ricorrano gli estremi, ai sensi dell'art.6, comma 2, della L.R. n.24/85:

- a) 1 % della Sf (S_{lp}/S_f 0,01 mq/mq) per fondi rustici con Sf fino a 2 ha;
- b) 2 % della Sf (S_{lp}/S_f 0,02 mq/mq) per fondi rustici con Sf superiore a 2 ha o dedicati prevalentemente all'attività orticola, vivai e floricoltura intensiva, da comprovarsi con certificazione del professionista da sottoporsi al parere della Commissione Edilizia, integrata da un dottore agronomo o dichiarazione di cambio di coltura dell'U.T.E.

Per le serre fisse senza strutture murarie fuori terra non sono previsti limiti di S_{lp} .

Le serre fisse con strutture murarie fuori terra sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo rustico (S_{lp}/S_f 0,5 mq/mq).

2. La costruzione di annessi rustici e serre è consentita esclusivamente nei casi di strutture organicamente ordinate alla funzione produttiva, così come definito all'art.4, da comprovarsi con documento, allegato alla richiesta di Concessione o alla Comunicazione, che illustri le caratteristiche socio-economiche e produttive dell'azienda nonché la necessità delle opere ai fini produttivi e la loro idoneità tecnica.

3. Il rilascio della Concessione Edilizia per le costruzioni di cui al presente punto, è soggetto alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso da trascrivere sui Registri Immobiliari e valido fino alla variazione dello strumento urbanistico della zona.

TITOLO III

L'ATTUAZIONE DEL P.R.G. DELLE ZONE AGRICOLE

Art. 11 - Tipi di intervento

1. Il P.R.G. per le zone agricole previste nella tavv. 1/N-S "Zonizzazione intero territorio", prevede l'intervento in attuazione diretta.
2. Ai sensi dell'art. 76 della L.R. 61/85 sono soggetti a:
 - a) Comunicazione al Sindaco, gli interventi previsti alla lettera "a" dell'art. 6 e la costruzione di serre come previsto all'art.10;
 - b) Asseverazione ai sensi dell'art. 26 della L.47/85 gli interventi previsti alle lettere "b1, b2, b4" dell'art. 6.
 - c) Autorizzazione Edilizia gratuita gli interventi previsti alle lettere b3), b5), b6), b7), b8), c), d), e) (tranne e4), h) dell'art. 6;
 - d) Autorizzazione Edilizia onerosa gli interventi di cui alla lettera e4) dell'art. 6 e il cambio di destinazione d'uso, lettera l) dell'art.6, quando questo non comporti la costruzione di opere edilizie.
 - e) Concessione Edilizia i tipi di intervento previsti alle lettere f), g), i) dell'art.6 e il cambio di destinazione d'uso, lettera l) dell'art.6, eseguito con opere edilizie.

Art. 12 - Modi di intervento

1. L'edificazione in zona agricola dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

A - Nuove case di abitazione:

- a) Ds minima ml 20,00;
- b) H massima: ml 7 (n. 2 piani fuori terra);
- c) Df minima: ml 10 o in aderenza;
- d) Dc minima: ml 5 o a confine;
- e) Recinzioni: sono ammesse unicamente recinzioni in rete metallica e paletti non in cemento, siepe viva di essenze autoctone.
- f) Accessi: dovranno essere utilizzati preferibilmente gli accessi carrabili e pedonali esistenti.
- g) Prescrizioni per l'edificio: non sono ammessi balconi e terrazze a sbalzo e scale esterne, il tetto dovrà essere del tipo a falde, il manto di copertura dovrà essere di norma in coppi e canali di laterizio rosso locale; non sono ammesse coperture piane.
Rivestimenti esterni: gli intonaci dovranno essere previsti con finitura superficiale tradizionale (con esclusione dei graffiati e degli intonaci plastici) con colore incorporato o con coloritura a fresco e di regola unitaria per le varie unità tipologiche o abitative, nella gamma di tonalità e di tecniche tradizionali locali. Aperture e serramenti dovranno essere di dimensioni e forma tradizionali; i serramenti dovranno di norma essere in legno ad anta o a libro di colore verde scuro o bruno.
- h) Prescrizioni per lo spazio aperto: la parte prospiciente la strada dovrà essere trattata prevalentemente con materiali permeabili allo scolo delle acque meteoriche.

B - Nuovi annessi rustici:

- a) H max ml 9 salvo diversa altezza imposta da esigenze tecnologiche;
- b) Dc min ml 5; per quanto attiene allevamenti zootecnici intensivi, definizioni, e distanze dalle z.t.o. e dalle residenze civili sparse, vale quanto disposto dalla D.G.R. n.7949 del 22.12.1989 ed eventuali aggiornamenti;
- c) il tetto dovrà essere a falde, è comunque escluso il tetto piano;
- d) la finitura dovrà essere con intonaco del tipo tradizionale o mattoni a vista;

- e) non è consentita la sovrapposizione tra locali residenziali e annesso rustico.
- C - Ampliamenti:
Devono essere eseguiti in aderenza o sopraelevazione del corpo principale nel rispetto delle condizioni di cui ai punti A e B del presente articolo.
Nei casi in cui questo non è possibile dovranno essere rispettate le altezze massime e le distanze dalla strada minime della preesistenza.
- D - Demolizione con ricostruzione:
La demolizione con ricostruzione dell'edificio è consentita qualora sussistano inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art.4 della L.R. n.24/1985, nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti punti A) e B). E' comunque concessa la ricostruzione del fabbricato anche in altra parte del fondo, se la nuova localizzazione migliora le condizioni di rispetto della distanza dalla strada e/o dai confini

Art. 13 - Destinazioni d'uso.

1. Per destinazione d'uso si intende il complesso delle funzioni previste e ammesse in zona agricola per gli spazi edificati e non.
2. In zona agricola sono di norma consentite le seguenti destinazioni d'uso:
 - a) Attività agricola
 - b) Residenza (residenza agricola, residenze permanenti, residenze temporanee, collegi, convitti, pensionati).
 - c) Agriturismo;
 - d) Attività connesse alla produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. Ove consentito espressamente negli articoli successivi sono ammesse anche le seguenti destinazioni:
 - e) uffici, studi professionali;
 - f) artigianato di servizio;
 - g) pubblici esercizi: bar, ristoranti, pizzerie.
4. Il cambio di destinazione d'uso per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo previsto ai successivi articoli 18 e 19, e' consentito previa acquisizione in sede di rilascio della concessione edilizia, di specifica relazione agronomica attestante la defunzionalizzazione del fabbricato o di parte del medesimo rispetto al fondo agricolo, sottoscritta da un dottore agronomo

Art.14 - Unità d'intervento

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme l'unità di intervento urbanistico edilizia è costituita dal fondo rustico dell'azienda agricola così come definiti dall'art.4.
2. Non è consentito il frazionamento del fondo a fini edificatori.

Art. 15 - Vincolo di inedificabilità.

1. La concessione edilizia è subordinata alla costituzione di un vincolo di non edificabilità sulla superficie del fondo corrispondente a maturare i volumi delle case previste ed esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. 24/85 e le superfici degli annessi previsti ed esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. 24/85, secondo i coefficienti previsti negli articoli 7, 8, 10 delle presenti norme.
2. Il vincolo di cui al comma precedente deve essere registrato e trascritto, prima del rilascio della concessione edilizia, presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del Concessionario.
3. Anche in assenza del suddetto vincolo sia i nuovi fabbricati che i fabbricati esistenti alla

data di entrata in vigore della L.R. 5.3.1985, n.24, estendono un vincolo di inedificabilità sull'area circostante, pari al rapporto tra la cubatura complessiva e l'indice di edificabilità derivante dalla coltura in atto al momento della richiesta di concessione edilizia o di entrata in vigore della legge; tale vincolo permane anche qualora l'area vincolata sia stata successivamente frazionata.

TITOLO IV DISCIPLINA DEL TERRITORIO

Art. 16 - Disposizioni generali.

1. Il P.R.G. per le zone agricole provvede a:
 - a) salvaguardare la destinazione agricola del suolo, valorizzandone le caratteristiche ambientali e le specifiche vocazioni produttive;
 - b) promuovere la permanenza nelle zone agricole in condizioni adeguate e civili degli addetti all'agricoltura;
 - c) favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - d) favorire la ricostruzione di alcuni elementi del paesaggio agrario.
2. Il P.R.G. per le zone agricole, in conformità a quanto disposto dal comma 1, individua nel territorio agricolo i seguenti luoghi di intervento:
 - a) zone di prevalente attività agricola;
 - b) zone ed elementi di recupero ambientale;
 - c) patrimonio edilizio di interesse storico-ambientale.
3. Il presente titolo fissa la suddivisione del territorio agricolo in zone così come individuate nella tav.1/N-S "Zonizzazione intero territorio".
4. Gli interventi consentiti nelle singole zone sono definiti nei successivi articoli.

Capo I Zone di prevalente attività agricola.

Art. 17 - Disposizioni generali.

1. Sono individuate le seguenti zone dove è prevalente l'attività agricola:
 - a) E2. Zone di primaria importanza per la funzione agricola produttiva .
 - b) E3. Zone agricole ad elevato frazionamento fondiario.
 - c) E4. Centri rurali

Art. 18 - E2. Zona di primaria importanza per la funzione agricola produttiva.

1. La zona agricola E2 è quella che ha una importanza primaria per la funzione agricolo-produttiva in relazione all'estensione, composizione dei terreni e dal punto di vista ambientale.
2. Negli edifici esistenti in zona E2 sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione, demolizione con ricostruzione, qualora sussistano motivi statici o di pubblica incolumità ai sensi dell'art.4 della L.R. n.24/1985, così come definiti all'art. 6, e ampliamento, ai sensi dell'articolo 9.
Gli interventi di demolizione con ricostruzione e ampliamento dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui ai punti C e D del precedente art. 12.
3. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG e non più finalizzati alla conduzione del fondo è di norma consentito il cambio di destinazione d'uso così come previsto alle lettere a), b), c), d), e) dell'art. 13.
4. Ai fini della nuova edificazione la zona agricola E2 è ulteriormente suddivisa in:
 - a) E2.1 Sottozona agricola di interesse ambientale.

Nella sottozona E2.1 sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

b) E2.2 Sottozona agricola.

Nella sottozona E 2.2 sono ammessi:

- interventi di cui al precedente comma 2;
- edificazione di case di abitazione ai sensi dell'art.7 e secondo le modalità di cui al punto A dell'art. 12 con le seguenti modifiche:
 - Lotti lungostrada: Ds minima mt. 30, massima mt. 80
 - Lotti interni: ad una distanza Df max di mt. 40 da preesistenti edifici adibiti ad abitazione;
- edificazione di annessi rustici ai sensi dell'art. 10 e secondo le modalità di cui al punto B dell'art. 11.
- per gli edifici di cui al comma 3, oltre agli usi già previsti, sono consentiti anche quelli definiti ai punti "e, f, g" dell'art. 13.

5. In tutta la zona E2 non si applica la speciale normativa prevista dal Regolamento Edilizio per l'edificazione di pertinenze.

6. Ai fini di non compromettere l'integrità del paesaggio nelle parti riconosciute e classificate dal PRG come sottozona agricola E2, è ammesso l'asservimento dell'area e il trasferimento della relativa capacità edificatoria all'interno delle zone territoriali omogenee E3.

Art. 19 - E3. Zone agricole con elevato frazionamento fondiario.

1. Le zone agricole E3 sono caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario e contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali.

2. Negli edifici esistenti in zona E3 sono sempre consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, demolizione, demolizione con ricostruzione, così come definiti all'art. 6, e ampliamento, ai sensi dell'articolo 9.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione e ampliamento dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui ai punti C e D del precedente art. 12.

3. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente PRG e non più finalizzati alla conduzione del fondo è di norma consentito il cambio di destinazione d'uso così come previsto alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 13.

4. Nella zona agricola E3 è consentita l'edificazione ai sensi degli artt. 7, 8, 10 secondo le modalità di cui ai punti A, B dell'art. 12 delle presenti norme.

Art. 19 bis - E4. Centri rurali.

1. Le zone agricole E4 sono aree caratterizzate dalla presenza di preesistenti insediamenti idonei alla creazione di centri rurali.

2. In tali zone, oltre agli interventi previsti dalla L.R. n.24/1985 e dalle norme del P.R.G. relative alle zone agricole, sono pure consentiti gli interventi descritti nei successivi commi.

3. Per l'edificazione esistente nei centri rurali sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e demolizione con ricostruzione, così come definiti nel Regolamento Edilizio; sono consentiti i cambi di destinazione con gli usi compatibili alla zona residenziale, così come definiti dalla normativa di dette zone.

4. E' inoltre consentito:

- a) per le singole unita' abitative appartenenti alle tipologie uni/bifamiliari o a schiera, l'ampliamento per una sola volta del volume esistente, fino ad un massimo di 150 mc.

- b) la demolizione con ricostruzione di edifici esistenti, mantenendo il volume esistente
5. All'interno delle zone agricole E4 sono individuati i perimetri di pertinenza dei lotti liberi edificabili, aventi valenza di comparto ex art.18 della L.R. n.61/85; entro tali perimetri potrà essere costruito un solo fabbricato isolato, secondo le modalità della classe T1 dell'abaco dei tipi edilizi allegato alle NN.TT.AA delle zone residenziali. Ognuno dei perimetri sopra indicati è da intendersi indicativo e potrà essere adeguato alla reale conformazione del lotto in sede di richiesta dell'intervento edilizio, qualora il richiedente sia possessore di almeno il 75% della superficie del lotto individuato nel P.R.G; è comunque esclusa la variazione del numero dei lotti edificabili.
6. Qualora i lotti di cui al precedente comma siano in possesso a più soggetti, gli stessi potranno presentare istanze separate, purché venga garantito il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra; a tal proposito si precisa che:
- la costruzione in aderenza al confine di proprietà sarà ammessa anche in assenza dell'assenso previsto dall'art.29 del R.E.
 - il fabbricato complessivamente dovrà avere una tipologia omogenea
 - ogni singolo alloggio non potrà superare 300 mq di slp, comprensivi anche degli eventuali piani interrati
7. In caso di trasformazione edilizia, gli interventi dovranno adeguarsi alle indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:2.000 " Aree significative. Regole morfologiche"

Capo II

Zone ed elementi di recupero ambientale

Art. 20 - Disposizioni generali

1. Le zone ed elementi di recupero ambientale previsti nel presente capo concorrono alla formazione del sistema ambientale del territorio agricolo di Preganziol.
2. Il P.R.G.. prevede ed individua nella tav. 1. "P.R.G.. Intero territorio comunale", i seguenti perimetri ed elementi per la costruzione del paesaggio rurale:
- a) Perimetro di ricostruzione del paesaggio rurale;
 - b) Perimetro di formazione del bosco;
 - c) Percorsi pedonali-ciclabili;
 - d) Canali;
 - e) Strade.

Art. 21 - Perimetro di ricostruzione del paesaggio rurale.

1. Le trasformazioni edilizie eseguite entro le aree perimetrare concorrono alla ricostruzione del paesaggio rurale secondo le modalità di seguito descritte.
2. Alla richiesta di Concessione o Autorizzazione Edilizia va allegata planimetria in scala adeguata ad illustrare il progetto di sistemazione del fondo prevedendo adeguati interventi di piantumazione degli assi interpoderali e dei fossi utilizzando essenze arboree ed arbustive pertinenti con l'ambiente e di tipo autoctono. In particolare nei fondi lungostrada la piantumazione dovrà avvenire preferibilmente nella parte del lotto prospiciente la strada.
3. Le trasformazioni edilizie devono comunque assicurare:
- a) interventi ai sensi dei punti e), l) dell'art. 6: un'area piantumata di 0,5 mq per ogni mq di superficie oggetto della trasformazione;
 - b) interventi ai sensi dei punti f), g), i) dell'art. 6: un'area piantumata di 1 mq per ogni mq di superficie costruita.

4. L'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo dovrà essere regolata con polizza fidejussoria o deposito cauzionale, di importo pari al costo delle opere di piantumazione, da stipularsi al momento del rilascio della Concessione Edilizia o Autorizzazione.

Art. 22 - Perimetro di formazione del bosco

Stralciato con deliberazione di G.R.V. n. 4715 del 22.10.1996

Art. 23 - Percorsi pedonali- ciclabili.

1. I percorsi pedonali- ciclabili ricadenti in zona agricola indicati nella tav.1. "P.R.G.. Intero territorio comunale" dovranno avere sezione minima di ml 2,00 ed essere trattati con pavimentazione permeabile allo scolo delle acque meteoriche.

2. Non è consentita l'asfaltatura dei percorsi individuati.

Art. 24 - Canali.

1. I canali di scolo indicati nella tav. 1 "P.R.G.. Intero territorio comunale", dovranno essere mantenuti con le caratteristiche esistenti. In quanto elementi costituenti parte caratterizzante il paesaggio agrario, ne viene prevista la piantumazione con alberature di tipo autoctono o siepi ripariali.

2. Eventuali variazioni dalla situazione esistente dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Piano Generale di Bonifica.

3. L'edificazione lungo i canali dovrà mantenere una distanza di almeno 10 ml dal ciglio fosso o dal limite demaniale.

4. La piantumazione dovrà mantenere una sezione libera intorno al canale di almeno ml 3

Art. 25 - Strade interpoderali.

1. La costruzione di nuove strade entro i fondi sarà consentita solo se legata alla conduzione del fondo agricolo. Alla richiesta di Autorizzazione per tale intervento va allegata una relazione redatta dall'agronomo atta a dimostrare il miglioramento delle condizioni del fondo dopo l'intervento.

2. Le strade di cui al presente articolo dovranno essere trattate con pavimentazione permeabile allo scolo delle acque meteoriche e comunque non potranno essere asfaltate.

Capo III

Il patrimonio edilizio di interesse storico ambientale

Art. 26 - Disposizioni generali.

1. Il presente Capo fa riferimento alle aree di interesse storico - ambientale individuate, entro le tavv.1/N-S "Zonizzazione intero territorio", con asterisco e numero, riferiti al "Repertorio edifici di interesse storico ambientale" che diventa parte integrante delle presenti norme.

2. Gli interventi su tali aree dovranno essere di carattere unitario; l'intervento edilizio diretto

è da considerarsi relativo all'intera area perimetrata così come indicato nella scheda di rilievo.

3. Per particolari tipi di intervento sono consentiti locali con altezze utili, superfici minime, rapporti di illuminazione e altezza da terra, inferiori a quelli minimi previsti dal Regolamento Edilizio.

4. I tipi di intervento e le destinazioni d'uso previsti nelle schede per edificio di cui al successivo articolo sono quelle riportate al titolo II delle presenti norme; per gli edifici individuati con grado di protezione 1 e 2 nel vigente P.R.G., le norme di dettaglio di cui al successivo articolo 27 sono ammissibili qualora non in contrasto con i tipi di intervento definiti

5. Il riuso dei fabbricati e manufatti non vincolati e considerati superfetazione rispetto all'edificio oggetto di vincolo sarà consentito a condizione che:

- siano legittimi
- sia consentito dalla norma specifica riguardante il vincolo

Art. 27 - Norme specifiche per edificio.

1. Per gli edifici di seguito classificati e per i quali è indicato un grado di protezione sono confermati gli interventi consentiti dai gradi di protezione di cui all'art.22 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. approvato con deliberazione di G.R.V. n.7459 del 14.12.1987

Detti interventi sono i seguenti:

- **grado di protezione 1**

Si applica agli edifici, siano o meno vincolati ai sensi della Legge 1089/1939, che presentano particolari caratteristiche di pregio storico, architettonico e monumentale. Sono consentite per tali edifici esclusivamente operazioni di restauro conservativo e di risanamento, con salvaguardia assoluta ed eventuale ripristino delle caratteristiche originarie.

Nel caso di restauro conservativo sono ammesse le sole operazioni di restauro scientifico e di consolidamento statico delle strutture che ammettono la sostituzione di elementi lignei o lapidei, ove degradati, nell'assoluto rispetto delle forme, dei materiali e dei colori degli elementi autentici sostituiti.

Non è consentito alcun mutamento di forma, volume e materiale agli esterni e agli interni dell'edificio e alla copertura esistente.

Le operazioni di restauro e di consolidamento devono essere dettagliatamente illustrate in sede di progetto con adeguata documentazione grafica, fotografica e storica dello stato di fatto.

- **grado di protezione 2**

Si applica ad edifici di particolare valore ambientale. Sono consentite operazioni di restauro e manutenzione straordinaria.

Nel caso di manutenzione straordinaria le operazioni di manutenzione per rinnovare e sostituire parti strutturali degradate, devono essere eseguite con materiali aventi le caratteristiche di quelli esistenti, senza modificarne le quote, la posizione e la forma delle strutture portanti e delle scale, né il taglio delle unità abitative: sono ammesse modifiche ai soli tramezzi interni per conseguire miglioramenti funzionali igienici. I servizi igienici mancanti devono essere ricavati in modo corretto, senza alterazioni esterne dell'edificio.

La copertura va mantenuta nelle forme e con i materiali esistenti senza introdurre abbaini o aperture vetrate. Le fronti esterne devono essere restaurate unicamente con interventi di restauro conservativo scientifico.

Ogni operazione di intervento deve essere dettagliatamente documentata in progetto.

Edificio di interesse storico ambientale n. 1A/B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 6. L2 ed 1/2

- Grado di protezione: 1
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione e il mantenimento degli elementi dei prospetti: forometria, porticati, camini.
- Prescrizioni particolari: nel caso di cambio di destinazione d'uso così come previsto al punto precedente la trasformazione dovrà caratterizzare complessivamente il lotto. In particolare va prevista la demolizione delle superfetazioni sul lato est dell'edificio 1B.

Edificio di interesse storico ambientale n. 2

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 6. L1 ed 1

- Grado di protezione: 2
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione, e il mantenimento degli elementi caratteristici dei prospetti: forometria, porticati, camini ed abbaini.

Edificio di interesse storico ambientale n.5

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 6. L6 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione, e il mantenimento degli elementi caratteristici dei prospetti: forometria, porticati, camini ed abbaini.

Edificio di interesse storico ambientale n. 8

- Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. N6 ed 1
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione, e il mantenimento degli elementi caratteristici del prospetto: forometria, porticati, camini.
- Prescrizioni particolari: demolizione delle superfetazioni sul lato ovest dell'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 29A

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. I29 ed 2

- Grado di protezione: 1
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e)
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione,

con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione, e il mantenimento degli elementi caratteristici dei prospetti: forometria, camini.

- Prescrizioni particolari: il parco sulla parte est della proprietà è riconosciuto parte integrante dell'area di interesse storico-ambientale e pertanto ne vanno mantenuti i caratteri attuali: essenze e trattamento.

Edificio di interesse storico ambientale n. 33 A/B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. I28 ed 1/2

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 34

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. I27 ed 2

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione, e il mantenimento degli elementi caratteristici dei prospetti: forometria, camini.

Edificio di interesse storico ambientale n. 35

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. L35 ed 2

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 36

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. L34 ed 3

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: per il corpo principale, parte ovest dell'edificio, non sono consentite modifiche ai prospetti, mentre per la parte ad est, sono consentiti lievi modifiche alla forometria.

Edificio di interesse storico ambientale n. 38

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. N20 ed 2

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione, e il mantenimento del portico e i camini.
- Prescrizioni particolari: sono consentite le modifiche ai prospetti legate al riutilizzo dell'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 39

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. L32 ed 3

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) a g).

Edificio di interesse storico ambientale n. 40

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. L32 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 41

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. I10 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 42

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. N8 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 43

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. N9 ed 2

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a d).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) a f) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: mantenimento del viale alberato di accesso dalla strada.

Edificio di interesse storico ambientale n. 44

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. I6 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a f).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 45

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. N1 ed 4

- Grado di protezione: 2
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: vanno mantenuti il portico a sud e riaperti i fori finestra a nord.

Edificio di interesse storico ambientale n. 46

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. N2 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 47

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. N1 ed 3

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione e il mantenimento

degli elementi caratteristici dei prospetti: forometria, camino a nord e portico a sud.

Edificio di interesse storico ambientale n. 48

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. N3 ed 1b

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a d).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e), con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione
- Prescrizioni particolari: demolizione delle superfetazione sui lati est ed ovest dell'edificio e ricostruzione di pari volume in altra parte del lotto; potrà essere consentita anche la ricostruzione in aderenza, nell'ambito di un progetto complessivo di valorizzazione del fabbricato vincolato.

Edificio di interesse storico ambientale n. 49

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. L16 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione e il mantenimento del portico, camino e delle forometria esistenti.
- Prescrizioni particolari: demolizione delle superfetazione sul lato nord.

Edificio di interesse storico ambientale n. 50

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. L15 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione e modifica dei prospetti..
- Prescrizioni particolari: mantenimento degli altri volumi presenti nel lotto: tettoia, cabina.

Edificio di interesse storico ambientale n. 52

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. I16 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 53

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. I17 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 12, punti da a) a d).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 54

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. I9 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a d).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 55

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. I21 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a d).

- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 56

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. I22 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a d).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 57

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. L43 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a d).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: è consentita la demolizione dei due corpi aggiunti sul lato est e la ricostruzione di pari volume in altra parte del lotto; potrà essere consentita anche la ricostruzione in aderenza, nell'ambito di un progetto complessivo di valorizzazione del fabbricato vincolato.
E' ammessa variazione della forometria in funzione delle nuove destinazioni.

Edificio di interesse storico ambientale n. 58

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. L43 ed 3.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a d).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: è consentita la demolizione del corpo di fabbrica più basso sul lato est e la ricostruzione di pari volume in altra parte del lotto.

Edificio di interesse storico ambientale n. 59

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 4. I26 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a d).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione
- Prescrizioni particolari: in caso di intervento di trasformazione edilizia così come definito dall'art.4, va prevista la tettoia sul lato ovest e la ricostruzione di pari volume in altra parte del lotto; potrà essere consentita anche la ricostruzione in aderenza, nell'ambito di un progetto complessivo di valorizzazione del fabbricato vincolato.
Sono concesse modifiche alla forometria esistente del corpo ad ovest e la riapertura dei fori chiusi del corpo di fabbrica principale.

Edificio di interesse storico ambientale n. 63

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I25 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 64A

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L34 ed 1.

- Grado di protezione: 2
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).

- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 64B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L35 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione
- Prescrizioni particolari: in caso di trasformazione così come definito all'art. 4, va prevista la demolizione della tettoia posta sul lato ovest e la sua ricostruzione in altra parte del lotto; potrà essere consentita anche la ricostruzione in aderenza, nell'ambito di un progetto complessivo di valorizzazione del fabbricato vincolato.
E' ammessa variazione della forometria in funzione delle nuove destinazioni.

Edificio di interesse storico ambientale n. 65

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I20 ed 1.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui l'edificio si trova, in quanto caso di già avvenuta sostituzione edilizia.

Edificio di interesse storico ambientale n. 66

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I19 ed 2.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 67

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L41 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) a g)
- Prescrizioni particolari: è consentita la demolizione con ricostruzione se eseguita ai sensi dell'art. 12 punto A delle presenti norme.

Edificio di interesse storico ambientale n. 68

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I16 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: è consentita la demolizione con ricostruzione di pari quantità di volume su altra parte del lotto del corpo aggiunto posto sul lato ovest; potrà essere consentita anche la ricostruzione in aderenza, nell'ambito di un progetto complessivo di valorizzazione del fabbricato vincolato.

Edificio di interesse storico ambientale n. 69

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L18 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: sono consentiti la riapertura dei fori finestra sul lato

est e nord, e la modifica della forometria del corpo di fabbrica più basso sulla parte ovest (granaio), in caso di intervento di trasformazione edilizia, così come definita all'art. 4, va prevista la demolizione della superfetazione posta sul lato ovest.

Edificio di interesse storico ambientale n. 70

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I15 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: è consentita la riapertura dei fori finestra chiusi posti sui lati nord ed est, vanno comunque mantenuti il camino sul lato nord e gli abbaini posti sul corpo di fabbrica più basso (granaio).

Edificio di interesse storico ambientale n. 71

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L21 ed 1.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 73

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. N2 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 74

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. N1 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 75

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I4 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 76

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I2 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 77

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I1 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 78

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. 19 ed 2.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 79

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. 19 ed 3.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: è consentita la demolizione con ricostruzione di pari quantità di volume su altra parte del lotto del corpo di fabbrica più basso posto sul lato est.

Edificio di interesse storico ambientale n. 80

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. 18 ed 2.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 81

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. 17 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti a), b), c), d), e), g).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 82

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. L3 ed 1.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 83

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. 11 ed 1.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 84

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. 11 ed 2.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: mantenimento delle alberature esistenti sul lotto.

Edificio di interesse storico ambientale n. 85

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L8 ed 1.

- Grado di protezione: 2
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi consentiti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 86

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. I1 ed 2.

- Grado di protezione: 2
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi consentiti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 87

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. N1 ed 4.

- Grado di protezione: 2
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 88

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L11 ed 1.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 89

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L12 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 90

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I12 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 91

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L3 ed 1.

- Grado di protezione: 1
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 92

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I13 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 93

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. N3 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di

qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 94

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I14 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: in caso di intervento di trasformazione edilizia, così come definita all'art. 4, va prevista la demolizione delle tettoie poste sui lati est ed ovest; la ricostruzione del volume demolito è concessa in altra parte del lotto, ai sensi dell'art.12.

Edificio di interesse storico ambientale n. 95

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L15 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: in caso di trasformazione così come definito all'art. 4, va prevista la demolizione della tettoia posta sul lato ovest e la sua ricostruzione in altra parte del lotto; potrà essere consentita anche la ricostruzione in aderenza, nell'ambito di un progetto complessivo di valorizzazione del fabbricato vincolato
E' ammessa variazione della formetria esistente

Edificio di interesse storico ambientale n. 96

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L24 ed 1.

- Grado di protezione: 1
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 97

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. I17 ed 1

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 98

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L27 ed 3.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: in caso di intervento di trasformazione edilizia, così come definito all'art. 4, va prevista la demolizione delle superfetazioni poste sul lato est con ricostruzione del volume corrispondente in altra parte del lotto ai sensi dell'art.12.

Edificio di interesse storico ambientale n. 99

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L30 ed 1.

- Grado di protezione: 2
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).

- Tipi di intervento consentiti: gli interventi consentiti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 100

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L29 ed 2.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 101

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 3. L29 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e), con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: in caso di trasformazione così come definito all'art. 4, va prevista la demolizione della tettoia posta sul lato ovest e la sua ricostruzione in altra parte del lotto; potrà essere consentita anche la ricostruzione in aderenza, nell'ambito di un progetto complessivo di valorizzazione del fabbricato vincolato

Edificio di interesse storico ambientale n. 107

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L53 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 108

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L54 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 110

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L7 ed 1.

- Grado di protezione: 2
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 111

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L8 ed 1.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 112

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L10 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

- Prescrizioni particolari: in caso di intervento di trasformazione edilizia, così come definito all'art. 4, va prevista la demolizione della tettoia posta sul lato ovest.

Edificio di interesse storico ambientale n. 113 A-B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L22 ed 1.

- Grado di protezione: 2
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 114

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L21 ed 2.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) nonché g)
- Prescrizioni particolari: gli interventi di demolizione e ricostruzione saranno consentiti a condizione che venga rispettata la tipologia dell'edificio originario, anche attraverso interventi di ricomposizione dei volumi;

Edificio di interesse storico ambientale n. 115

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L24 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: conservazione delle alberature esistenti sul lotto.

Edificio di interesse storico ambientale n. 116

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L23 ed 3.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 117

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L23 ed 1.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 119

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L13 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 120

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. I6 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 128

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. N15 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: in caso di intervento di trasformazione edilizia, così come definito all'art. 4, va prevista la demolizione delle superfetazioni poste sui lati est ed ovest con ricostruzione del volume corrispondente in altra parte del lotto secondo le modalità di cui all'art. 12.

Edificio di interesse storico ambientale n. 129

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 6. I2 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 130

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. L22 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 131

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. I13 ed 2.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 132

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. I13 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 134

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. N11 ed 3.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: in caso di intervento di trasformazione edilizia, così come definito all'art. 4, va prevista la demolizione della tettoia posta sul lato ovest.

Edificio di interesse storico ambientale n. 135

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. I7 ed 2.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 137

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. I6 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 138

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. I5 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 139

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. N5 ed 1.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 140A

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. L4 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 140B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. L4 ed 2.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: in caso di intervento di trasformazione edilizia, così come definito all'art. 4, va prevista la demolizione della tettoia posta sul lato est con ricostruzione di volume corrispondente su altra parte del lotto secondo le modalità di cui all'art. 12.

Edificio di interesse storico ambientale n. 141

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. L3 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 142A

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. N2 ed 1.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 142B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. N2 ed 3.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 143A

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. N4 ed 2.

- Grado di protezione: 1
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad h).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi consentiti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 143B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 2. N4 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad h).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 144

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. N1 ed 2.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 145

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. L6 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 146

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. L8 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: è consentita la modifica della forometria della parte di fabbricato posta sul lato ovest (granaio).

Edificio di interesse storico ambientale n. 147

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. L8 ed 1.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 148

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. I2 ed 1.

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad f).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 149A

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. I4 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 149B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. I4 ed 2.

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa

corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 150

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. I5 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 151

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. I6 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad g).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 152A

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. N3 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 152B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. N3 ed 2

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 153/A-B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. N5 ed 4

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art.6, punti da a) ad e), con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 153/C

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. N5 ed 4

- Grado di protezione: 1
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 161

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. L21 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g) escluso f).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 162B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. L21 ed 2

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 162C

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. L21 ed 3

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: mantenimento dei materiali e del disegno dei prospetti.

Edificio di interesse storico ambientale n. 163

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. I12 ed 3

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 164

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. N7 ed 1

- Grado di protezione: 2
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad g) escluso f).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione, con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: mantenimento del disegno e dei materiali dei prospetti.

Edificio di interesse storico ambientale n. 165

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. N9 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: in caso di intervento di trasformazione edilizia, così come definito all'art. 4, va prevista la demolizione delle superfetazioni posta sul lato est con ricostruzione del volume corrispondente in altra parte del lotto ai sensi dell'art. 12.

Edificio di interesse storico ambientale n. 166

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. N10 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 12, punti da a) ad f).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 167

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 1. L26 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g) escluso f).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 168A

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 6. I1 ed 1

- Grado di protezione: 2
- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g) escluso f).
- Tipi di intervento consentiti: gli interventi previsti dal grado di protezione,

con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 168B

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 6. I1 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g) escluso f).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 169

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 6. I3 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad f).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: in caso di intervento di trasformazione edilizia, così come definito all'art. 4, va prevista la demolizione delle superfetazioni posta sul lato ovest (corpo di fabbrica più basso con tetto diversamente orientato) con ricostruzione del volume corrispondente in altra parte del lotto secondo le modalità di cui all'art. 12.

Edificio di interesse storico ambientale n. 170

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 6. L3 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g) con esclusione di f).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 171

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 6. L4 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: in caso di intervento di trasformazione edilizia, così come definito all'art. 4, va prevista la demolizione del corpo di fabbrica più basso posto sul lato est. Il volume corrispondente potrà essere ricostruito in altra parte del lotto secondo le modalità di cui all'art. 12.

Edificio di interesse storico ambientale n. 174

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. N8 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 175

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L1 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: è ammessa la demolizione del corpo di fabbrica più basso posto sul lato ovest. Il volume corrispondente potrà essere ricostruito in altra parte del lotto secondo le modalità di cui all'art. 12.

Edificio di interesse storico ambientale n. 176

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. I4 ed 1

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 177

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L2 ed 1

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 178

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L3 ed 1

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 179

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L4 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad f).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 180

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. N11 ed 1

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 181

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. I14 ed 2

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) ad e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 182

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. I20 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: mantenimento della forometria esistente.

Edificio di interesse storico ambientale n. 183

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L36 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 184

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L44 ed 4

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 185

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L45 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a e).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.

Edificio di interesse storico ambientale n. 186

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L49 ed 1

- Tipi di intervento consentiti: tutti quelli previsti dalla normativa corrispondente alla sottozona urbanistica in cui ricade l'edificio.

Edificio di interesse storico ambientale n. 187

Rif. Repertorio edifici di interesse storico - ambientale. Sezione 5. L45 ed 1

- Destinazione d'uso consentita: art. 13, punti da a) a g).
- Tipi di intervento consentiti: art. 6, punti da a) ad e) con esclusione di qualsiasi aumento di volume, in aderenza o sopraelevazione.
- Prescrizioni particolari: è ammessa la demolizione del corpo di fabbrica più basso posto sul lato est. Il volume corrispondente potrà essere ricostruito in altra parte del lotto secondo le modalità di cui all'art. 12.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Realizzazioni in corso

Dalla data di adozione del presente P.R.G., è sospeso il rilascio di Concessioni Edilizie in contrasto con le nuove previsioni. Sono comunque sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Art. 29 - Interventi previsti per gli edifici con attività produttive in zona agricola.

Stralciato con deliberazione di G.R.V. n. 4715 del 22.10.1996